LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
Domenica 9 agosto 2015

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di CARLO CIMINIELLO

Il «giudicato esterno» vale pure nel Tributario

Il giudicato esterno ha piena rilevanza nel giudizio tributario in quanto costituisce espressione delle esigenze di certezza proprie del giudicato e sarebbe contrario ai criteri di logicità ed economia dei giudizi imporre al giudice di non tenere conto di un giudicato di cui abbia contezza. A ribadirlo è stata la Commissione Tributaria provinciale di Lecce con la recente e condivisibile sentenza n. 2564/02/15 (Presidente: A. Lamorgese; Relatore S. Gargano; Giudice: D. Di Mattina).

LA VICENDA -L'Agente della Riscossione Equitalia Sud Spa notificava ad una società, esercente l'attività alberghiera, una cartella di pagamento avente ad oggetto il ruolo formato dal Comune di Gallipoli per maggiore Tarsu dovuta dalla società relativamente all'anno d'imposta 2011. Il recupero delle somme fondava sull'assunto, sostenuto dall'ente comunale, di una tassazione Tarsu, secondo la normativa ratione temporis applicabile, «differente e più onerosa» a carico degli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni in quanto caratterizzati da una «maggiore capacità produttiva di rifiuti». Proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce la contribuente, allegando in via preliminare la formazione di un «giudicato esterno» in proprio favore, oltre che l'illegittimità della richiesta per non aver applicato, il Comune, la medesima tariffa prevista per le abitazioni civili. Invero, la ricorrente faceva presente che per un giudizio tra le stesse parti relativo al periodo di imposta 2004, caratterizzato da identiche questioni in punto di fatto e di diritto, era stata emessa una sentenza passata in giudicato a lei favorevole, che aveva comportato l'annullamento dell'accertamento emesso dal Comune di Gallipoli. Osservava la ricorrente più nello specifico che la rilevanza espansiva del giudicato esterno nel giudizio tra le stesse parti, «permanendo tra l'anno di imposta 2004 e l'anno di imposta 2011 la validità dello stesso regolamento comunale e delle intere condizioni di tassazione, impone l'estensione degli effetti della sentenza dell'anno 2004 anche per l'annualità 2011». Resistevano in giudizio l'Agente della Riscossione e il Comune di Gallipoli, quest'ultimo in particolare contestando tra le altre l'applicabilità dell'estensione del «giudicato esterno» nel processo tributario.

LA SENTENZA - La CTP di Lecce ha accolto il ricorso della società ed ha annullato il ruolo e la relativa cartella di pagamento con condanna alle spese di lite del Comune salentino. La Commissione ha osservato che sulla questione della tassazione differente e più onerosa a carico degli istituti alberghieri rispetto a quella prevista per le civili abitazioni, la CTP di Lecce ed anche quella dell'appello, dopo la sentenza del 2008 (che ha interessato le parti in causa e di cui la ricorrente ha invocato l'estensione del giudicato esterno), «ha sempre confermato l'illegittimità della tassazione TARSU più onerosa per gli esercizi alberghieri». Esaminati gli atti, la Commissione ha condiviso le argomentazioni del difensore M. Villani ritenendo «indubbio che al caso odierno debba essere applicato il giudicato già formatosi perché lo stesso ha fissato le regole del caso concreto e tali regole non sono più soggette ad interpretazioni». In relazione alla asserita inapplicabilità del giudicato esterno in campo tributario, il consesso leccese ha rilevato che «non può non tenersi conto degli orientamenti recenti della Suprema Corte di Cassazione che con le sentenze n. 10523/2015 e 429/2015 ha chiaramente definito che quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla statuizione giuridica ovvero alla soluzione su questione di fatto o di diritto relativa ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause (formando la premessa logica indispensabile per la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza), preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto». «In particolare» hanno soggiunto i giudici «nella estensione del giudicato esterno nei procedimenti tributari, si ricorda la sentenza n. 13916 del 16/06/2006 delle Sezioni Unite che ha affermato che la rilevanza nel processo tributario (e nel processo civile in generale) del giudicato esterno, costituisce espressione dell'esigenza di certezza propria del giudicato e sarebbe contrario ai criteri di logicità ed economia dei giudizi imporre al giudice di non tenere conto di un giudicato di cui abbia contezza». Per queste ragioni la Commissione ha accolto il ricorso e ha dichiarato nullo il ruolo formato dal Comune di Gallipoli, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.

CONCLUSIONI - La sentenza è conforme agli insegnamenti della Cassazione in tema di giudicato esterno. Il processo tributario ha infatti ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente. Perciò si estende anche al merito e all'accertamento del rapporto tributario e non è soltanto un «giudizio sull'atto» impugnato. Conseguentemente, il giudicato che si forma nel processo tributario non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e possiede (ove non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione) una «potenziale capacità espansiva» in un altro giudizio tra le stesse parti.